



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF COMANDANTE/CAPO AREA
U.O. studi e fondi extracomunali
Tel. 091 - 6954267
p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot. n. 1892 /REGINT/2019

Palermo, 29.01.2019

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

Circolare n. 11/2019
Operativa

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Polizia Stradale - Legge 1 dicembre 2018, n.132.
Oggetto	Ministero dell'Interno circolare prot.300/A/245/19/2018/06 del 10.01.2019 avente ad oggetto "Prime note operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale". Art.93 C.d.S. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Integrazione circolare del Corpo prot. 25490 del 28.12.2018

La legge 1 dicembre 2018, n.132, in vigore dal 4 dicembre 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzie nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", ha inciso su varie disposizioni in materia di immigrazione, sicurezza urbana, inoltre, ha modificato ed integrato norme del codice penale, nonché alcune norme del Codice della Strada in tema di circolazione stradale.

Considerata la complessità del tema riguardante la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero con relativo impatto sulle attività quotidiane delle Forze di Polizia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale con la circolare in oggetto indicata, ha fornito alcuni indirizzi operativi al fine di garantire la loro uniforme applicazione.

L'art.93 C.d.S. vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (comma 1 bis).

Deroghe: il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria (UE o SEE) non avente sede in Italia ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia.



La disposizione riguarda la circolazione e si applica a chiunque si trova alla guida di un veicolo immatricolato all'estero o anche in fermata o in sosta purché il residente sia presente a bordo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel momento.

La stessa disposizione si applica anche al proprietario ovvero all'usufruttuario del veicolo estero che risiede in Italia da più di 60 giorni che guida il suo veicolo.

Deve trattarsi di un veicolo immatricolato in uno Stato appartenente all'U.E. ovvero ad uno Stato Extra-UE.

Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è dato dalla residenza anagrafica del conducente, quale risulta dal documento di identità. La norma in esame si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini Europei, in alternativa alla residenza anagrafica, si può tenere conto anche della residenza normale.

In caso di controllo su strada, la residenza è riscontrata sulla base dei documenti di identità italiani, ovvero della patente di guida italiana che contengono questa informazione o che consentono, attraverso la consultazione degli archivi, di ottenerla in tempo reale. In caso di mancanza dei predetti documenti, di mancanza dell'indicazione della residenza sugli stessi, ovvero in tutti i casi, per le incoerenti dichiarazioni fornite dalla persona controllata o per altri indizi, sorgano dubbi sulla effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l'interessato sarà invitato, dal personale operante, a dichiarare (cfr. modello allegato) la propria residenza attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva ovvero, nei casi previsti dalla legge ad autocertificarla.

Nel caso in cui il controllato dichiara di non essere residente in Italia lo stesso, nella dichiarazione o nell'autocertificazione, dovrà indicare anche tale circostanza attestando il luogo di temporanea dimora o di domicilio in Italia. In merito alla dichiarazione o all'autocertificazione potranno essere svolti opportuni accertamenti presso il comune del luogo di residenza o domicilio indicato dall'interessato con possibile applicazione successiva oltre che delle sanzioni per false dichiarazioni o menzogne rese o autocertificate nei confronti di P.U., anche delle sanzioni previste dallo stesso art.93 C.d.S.

Ai fini dell'applicazione dell'art.93 C.d.S. non importa, diversamente dall'art. 32 C.d.S., da quanto tempo il veicolo è presente in Italia, ma quello che conta è solo la residenza del conducente; né che il veicolo sia stato portato in Italia da altra persona, anche in regime di circolazione internazionale e che, solo occasionalmente, sia condotto da residente in Italia.

Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, non ricorre il divieto di circolazione in quanto essi sono considerati residenti all'estero. Per essi, la normativa vigente consente la possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (art.134,co.1 bis C.d.S.).

La violazione dell'art.93 C.d.S. non presuppone che il conducente residente da più di 60 giorni abbia la proprietà o altra forma di disponibilità giuridica rilevante del mezzo. La sanzione si applica indistintamente a chiunque detiene a qualsiasi titolo il mezzo e lo conduce, anche occasionalmente o a titolo di cortesia, salve le deroghe per i veicoli in leasing, locazione o comodato.

Al di fuori delle deroghe la circolazione è vietata anche se c'è a bordo un documento che autorizza la conduzione alla persona residente in Italia (es:atto di comodato dell'intestatario straniero).

Pertanto sono vietati i seguenti comportamenti:

- La guida del proprio veicolo estero da parte di una persona che, dai registri anagrafici, risulti residente in Italia da più di 60 giorni (non assume rilevanza l'eventuale presenza di altra residenza estera).



- > La guida del veicolo estero intestato a familiare residente in Italia da parte di congiunto residente in Italia da più di 60 giorni.
- > La guida del veicolo estero intestato a familiare non residente in Italia da parte di congiunto residente in Italia da più di 60 giorni.
- > La guida del veicolo estero da parte di persona residente in Italia da più di 60 giorni a cui è stato concesso in comodato o in affidamento di cortesia (salvo che il conducente non sia dipendente o collaboratore dell'impresa intestataria straniera)
- > La guida, da parte di residente in Italia da più di 60 giorni, di veicolo estero concesso in locazione senza conducente, leasing o comodato a dipendente o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera che ha sede secondaria o effettiva in Italia.

Sono esclusi dal divieto, perché assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani, i veicoli appartenenti a persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, C, EE, e AFI OFFICIAL.

ASPETTI SANZIONATORI

Chiunque, essendo residente in Italia da più di 60 giorni, circola con un veicolo immatricolato all'estero, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 712,00 a euro 2.848,00 (comma 7-bis.).

- Il verbale è redatto indicando chi circola come trasgressore e come obbligato in solido, salvo che dimostri che il veicolo sia a qualunque titolo nella disponibilità della persona diversa.
- Il documento di circolazione è immediatamente ritirato da parte dell'organo accertatore e trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente territorialmente. La trasmissione deve essere fatta immediatamente anche se il veicolo è sottoposto a fermo per mancato pagamento della sanzione pecuniaria a seguito dell'applicazione dell'art.207 C.d.S.
- Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non è reimmatricolato o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (art.99 C.d.S.). Sebbene l'art.93, comma 7-bis, C.d.S. non preveda espressamente l'ordine di fare cessare la circolazione e ricovero in luogo non soggetto a pubblico passaggio come sequestro amministrativo, la Circolare ministeriale ritiene di applicare il sequestro amministrativo in quanto riferibile a quella disciplinata dall'art.213 C.d.S., a cui peraltro l'art.93 C.d.S. fa rinvio per le procedure. Ne deriva pertanto che in caso di abusiva circolazione successivamente all'affidamento in custodia, nei confronti del custode si applicano le sanzioni previste dall'art.213 C.d.S.
- Se il veicolo non viene reimmatricolato o esportato entro 180 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ex art.213 C.d.S.

PROCEDURA OPERATIVA DA APPLICARE NEL CASO DI CIRCOLAZIONE VIETATA CON VEICOLO ESTERO (Art.93, comma 7 bis).

Se il conducente risiede in Italia da meno di 60 giorni, la circolazione dei veicoli esteri, per l'art.93 C.d.S., è libera, salvo valutare l'applicabilità dell'art.132 C.d.S. se il veicolo risulta stazionare in Italia da più di un anno.



Pagamento in misura ridotta e agevolazione del 30%.

- 1) Il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'art.97, co.7 bis, del C.d.S. **è ammesso**, in quanto la confisca amministrativa, che dovrebbe rappresentare la misura ostativa ad esso, non consegue direttamente all'accertamento della violazione per la circolazione abusiva di cui all'art.93, co.2-bis del C.d.S., ma è applicata in modo eventuale solo al verificarsi di condizioni successive.
- 2) **E' ammesso**, anche, il **pagamento in forma scontata del 30%** entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. Tuttavia, qualora il pagamento in forma scontata è avvenuto entro i 5 giorni ma, successivamente, per il **verificarsi delle condizioni richieste dalla norma** (mancanza di reimmatricolazione o di esportazione definitiva all'estero) è disposta la **confisca amministrativa**, il pagamento effettuato in forma scontata **non può più considerarsi estintivo dell'illecito né sufficiente** e nel disporre la confisca, **dovrà procedersi anche al recupero della parte di sanzione pecuniaria non ancora corrisposta**. La somma già pagata **costituirà pagamento parziale** da incamerare quale anticipo e dovrà essere disposto il pagamento della somma residua con l'ordinanza ingiunzione conseguente alla confisca.

Applicazione art.207 C.d.S.

L'agente accertatore, trovandosi in presenza di un veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e della contestazione della violazione, sa che è sempre **ammesso il pagamento immediato della sanzione** nelle sue mani ex art.207 C.d.S.

L'agente operante può trovarsi di fronte a varie situazioni:

- A) se il trasgressore **non paga subito la sanzione amministrativa né presta la cauzione**, il veicolo è sottoposto a **fermo amministrativo** ai sensi dell'art.207 C.d.S. con il conseguente trasporto e custodia presso un custode acquirente dove lo stesso viene trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. Su questa procedura è la circolare del Ministero dell'Interno fa alcune considerazioni, che integralmente riportiamo:

1. *sebbene il fermo concorra con il sequestro, è preferibile applicare esclusivamente la procedura prevista dall'art.207 C.d.S., affidando il veicolo in custodia alla depositaria*. L'applicazione della procedura di sequestro, prevedendo l'affidamento all'interessato, sarebbe meramente *virtuale* e determinerebbe l'impossibilità di redigere un verbale di sequestro con un contenuto coerente con la realtà del fatto. In tal caso, perciò, la procedura del fermo amministrativo ex art.207 C.d.S. prevale, momentaneamente, su quella del sequestro amministrativo che resta congelato fino al pagamento o fino alla scadenza del termine del fermo previsto dall'art.207 C.d.S. Questa momentanea sospensione, continua la circolare, dell'applicazione della procedura di sequestro ed il trascorrere di questo tempo, tuttavia, non determina la sospensione dei termini per la procedura di confisca eventuale per mancata regolarizzazione che decorrono, come previsto dall'art.93,c.7-bis, dal giorno dell'accertamento della violazione.



2. Il trasgressore, deve essere autorizzato, sin dal momento dell'accertamento, a prelevare dal veicolo sequestrato le targhe di immatricolazione per poter avviare le procedure della nazionalizzazione o di esportazione ex art.99 C.d.S. che la norma pone a suo carico. Il ritiro delle targhe può avvenire anche presso il custode acquirente o il deposito giudiziario nel caso in cui non sia stato possibile smontarle contestualmente e consegnargliele al momento della contestazione della violazione.

A) In ogni caso, operativi occorre differenziare la procedura da seguire a seconda che scaduto il termine, si è stata o meno attivata la procedura di regolarizzazione del veicolo estero.

1. Se al momento del **pagamento della sanzione ex art.207 C.d.S.** ovvero trascorsi i **60 giorni** dall'accertamento, il **veicolo è stato reimmatricolato**, ovvero se sono **state attivate le procedure di esportazione ex art.99 C.d.S.**, il veicolo depositato presso il custode acquirente o il deposito autorizzato **deve essere recuperato dal conducente o da altro avente diritto.**

1.1. Se il veicolo non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione del deposito, prevista dall'art.213, comma 5, del C.d.S., il veicolo depositato presso il custode acquirente è alienato a vantaggio del custode acquirente stesso.

1.2. Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione del deposito può circolare liberamente. In tal caso non occorre disporre il sequestro ai sensi art.97, comma 7 bis C.d.S. in quanto è stato reimmatricolato ovvero è autorizzato, per le vie brevi e con le modalità imposte, a raggiungere il confine per rientrare nel paese di immatricolazione.

2. Se al momento del **pagamento ovvero sono trascorsi i 60 giorni** previsti dall'art.207 C.d.S., il **veicolo non è stato ancora reimmatricolato** ovvero **non sono state attivate le procedure per l'esportazione ex art.99 C.d.S.**, il veicolo che si trova presso il custode acquirente deve essere recuperato e preso in custodia dal conducente o da altro avente diritto previo pagamento delle spese dovute alla depositaria.

2.1. Se il **veicolo non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni** alla pubblicazione della comunicazione del deposito, prevista dall'art.213, comma 5, del C.d.S., **è alienato** a vantaggio del custode acquirente.

2.2. Se il **veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni** successivi e preso sotto la propria custodia, l'organo di polizia procedente, prima di ricorrenza all'avente diritto, dispone il sequestro ai sensi dell'art.93, comma 7 bis del C.d.S. e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art.213 C.d.S. Il sequestro resta operativo sino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero in mancanza, per 180 giorni successivi, termine oltre il quale interviene la confisca.

B) Nel caso in cui il **trasgressore paga subito la sanzione** al momento dell'accertamento ovvero **presta la precauzione:**

1. il veicolo è sottoposto direttamente a **sequestro amministrativo** ed è affidato in custodia al conducente ovvero ad altro obbligato in solido reperibile ai sensi dell'art.213 C.d.S. In tale ipotesi l'operatore di P.M. accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui la persona nominata custode ha la disponibilità. Per il sequestro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art.213 C.d.S. Il



sequestro ha una durata massima di 180 giorni dalla data della violazione. Trascorsi 180 giorni dalla data di violazione possono verificarsi **3 diverse situazioni**:

1.1. il veicolo è **stato reimmatricolato in Italia**. Una volta in possesso del nuovo documento di circolazione italiano ed esibito all'organo accertatore, il veicolo è dissequestrato e i sigilli sono rimossi. Di conseguenza il veicolo può circolare liberamente nel territorio italiano.

1.2. Il veicolo **non è reimmatricolato in Italia** ma è **attivata la procedura per la sua esportazione** ex art.99 C.d.S. Riconsegnate le targhe alla MCTC, che è già in possesso del documento di circolazione trasmessogli dall'organo di polizia, all'utente viene rilasciato dalla MCTC un documento di circolazione provvisorio (foglio di via) ed un numero di targa provvisorio. Il veicolo, una volta che l'organo accertatore ha proceduto alla rimozione dei sigilli, è autorizzato a far rientro, nei tempi, percorso e modi indicati nel documento provvisorio, nel proprio Paese ovvero, oltre il confine Italiano. Nel caso in cui il predetto veicolo circola in Italia in modo difforme o non lascia il territorio dello Stato allo stesso si applicano le disposizioni ex art.99, commi 3,4 e 5 del C.d.S.

1.3. Il veicolo **non è reimmatricolato in Italia** né è stata attivata la procedura di esportazione. In tal caso l'organo di polizia procedente richiede alla Prefettura l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'art.213 C.d.S. Dopo la notifica del provvedimento di confisca, il veicolo è recuperato e alienato. Ovviamente nelle more della definizione del provvedimento di confisca, la circolazione del veicolo è abusiva ed è punita ai sensi dell'art.213, comma 8, del C.d.S.

La circolare ministeriale contiene indicazioni relativamente ad una **procedura alternativa da applicarsi nel caso in cui non sia presente il custode acquirente**. In tale caso il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo ex art.207 C.d.S. ovvero a successivo sequestro. Il veicolo viene ricoverato presso una depositaria autorizzata dal Prefetto.

Dopo la contestazione della violazione, se il conducente non paga immediatamente e non presta la cauzione il veicolo è affidato al deposito autorizzato ai sensi dell'art.8 del D.P.R.n.571/82. In tal caso possono verificarsi varie opzioni procedurali:

1. Se al momento del pagamento ovvero sono trascorsi 60 giorni previsti dall'art 207 C.d.S., il veicolo è stato già immatricolato ovvero sono state attivate le procedure per l'esportazione, il veicolo viene recuperato dalla depositaria e preso in custodia dal conducente o da altro soggetto avente diritto, previo pagamento delle spese dovute alla depositaria, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ex art.215 bis C.d.S.
- 1.2. Se il pagamento avviene prima della scadenza dei 60 giorni previsti dall'art.207 C.d.S., l'ufficio procederà alla restituzione redigendo un apposito verbale nel quale viene menzionato il fatto che, se l'interessato non provvederà al ritiro entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ex art.215 bis C.d.S. il veicolo sarà confiscato.
- 1.3. Se sono decorsi i 60 giorni previsti dall'art.207 C.d.S. senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ex art.215 bis C.d.S. il veicolo sarà confiscato.
- 1.4. Se il veicolo viene recuperato dall'avente diritto, può circolare liberamente.



2. Se al momento del pagamento ovvero sono trascorsi 60 giorni ed il veicolo non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono state attivate le procedure per l'esportazione, occorre distinguere:

2.1. Se il pagamento avviene prima dei 60 giorni, cessano gli effetti del fermo e l'ufficio procede con il sequestro ex art.93, comma 7-bis del C.d.S. affidando il veicolo all'interessato, avvisandolo anche che, in caso di mancato ritiro entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione alla Prefettura ex art.215 bis C.d.S. il veicolo sarà confiscato.

2.2. Se sono trascorsi i 60 giorni senza che l'interessato ha provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, lo stesso è confiscato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione alla Prefettura ex art.215 bis C.d.S.

2.3. Se il veicolo è stato recuperato dall'avente diritto entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione alla Prefettura ex art.215 bis C.d.S. l'organo di polizia che ha proceduto dispone il sequestro ai sensi dell'art.93, comma 7-bis C.d.S. e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art.213 C.d.S. Il sequestro rimane operativo sino alla re immatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi ai sensi dell'art.93, comma 7-bis del C.d.S.

DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI

In Italia può circolare anche se condotto da persona residente da oltre 60 giorni:

a) Il veicolo estero concesso in leasing o in locazione senza conducente a soggetto residente in Italia da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

Ai fini del controllo il predetto veicolo estero può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia. In quest'ultimo caso il veicolo può essere condotto da persone che hanno carichi sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme italiane. Al momento del controllo queste persone devono essere residenti in Italia da più di 60 giorni dimostrando il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana, che possa dare contezza del loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso il leasing o in locazione. Nell'ipotesi che non sia possibile acquisire tali informazioni, pur essendo previsto che detti documenti debbano essere a bordo del veicolo, può essere comunque richiesta la loro esibizione ex art.180, comma 8 del C.d.S. Nel caso di mancata esibizione dei predetti documenti, si applica la sanzione per circolazione abusiva ai sensi dell'art.97, comma 7-bis.

b) Il veicolo estero concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di collaborazione con un'impresa, intestataria del veicolo estero, costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. Ai fini del controllo il veicolo può essere concesso solo alla persona



fisica residente (individuata nel documento che deve trovarsi a bordo) che ha un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa intestataria straniera (UE o SEE). Il predetto veicolo non può essere condotto né dai suoi familiari né da collaboratori. La disposizione non richiede che l'attività del lavoratore o collaboratore che ha il veicolo in comodato sia svolta per conto dell'impresa straniera sul territorio italiano; quel che rileva è la sua residenza in Italia e pertanto può ritenersi lecita la circolazione di tali soggetti residenti anche se il veicolo sia stato loro concesso in comodato unicamente per raggiungere il luogo di lavoro che è ubicato all'estero o comunque per garantire la loro libertà di movimento, anche se non svolgono attività lavorativa o di collaborazione in Italia.

N.B. Si allega modulistica la cui adozione diventa obbligatoria per tutto il personale del Corpo.

a) modello n.A.00001/19 di **Verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art.207 C.d.S. a seguito di violazione dell'art.97,co 7-bis o art.132,co.5 C.d.S.**;

b) modello n.A.00002/19 di **Invito a dichiarare la propria residenza/domicilio/dimora attuale e la decorrenza della stessa.**



IL COMANDANTE
G. MARCHESE



POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

(inserire Servizio che procede)

INVITO A DICHIARARE LA PROPRIA RESIDENZA/DOMICILIO/DIMORA ATTUALE E LA DECORRENZA DELLA STESSA

In data _____ / _____ / _____ alle ore _____ in località _____

Comune di _____ Prov. _____ noi sottoscritti

Uff. II / Agenti _____

appartenenti all'ufficio di cui sopra, è presente _____

nato a _____ il giorno _____ / _____ / _____

telefono _____ identificato a mezzo di _____

_____ conducente del veicolo immatricolato in

con targa _____, di proprietà di _____

nato a _____ il _____ / _____ / _____ residente in

Avendo i verbalizzanti la necessità di verificare l'eventuale divieto di circolare da parte di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni con i veicoli immatricolati all'estero, lo stesso viene invitato a:

per i cittadini extracomunitari, dichiarare la propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva.

per i cittadini italiani, dell'Unione europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, autocertificazione sulla propria residenza ovvero il domicilio o la dimora ed il tempo dal quale essa è effettiva.

A tal scopo :

dichiara/autocertifica di essere residente in _____

dichiara/autocertifica di non essere residente ma dimorante o domiciliato sul territorio italiano in _____

_____ presso _____

Lo stesso viene informato che, sulla base delle dichiarazioni di cui sopra, saranno compiuti degli accertamenti per verificarne la veridicità e che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni rese

al pubblico ufficiale, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dall'interessato e dai Verbalizzanti.

IL DICHIARANTE/CONDUCENTE DEL VEICOLO

I VERBALIZZANTI



POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

(inserire Servizio che procede)

VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO E DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA OPERATO AI SENSI DELL'ART.207 C.d.S. A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.97,CO.7-bis o ART. 132,co.5° C.d.S.

In data _____ / _____ / _____ alle ore _____ in località _____

Comune di _____ Prov. _____ noi sottoscritti

Uff./Agenti _____

appartenenti all'ufficio di cui sopra, avendo proceduto al:

Fermo amministrativo ai sensi dell'art.207 C.d.S. in quanto, a seguito della violazione ai sensi dell'art.:

97, co.7-bis C.d.S.

132,co.5 C.d.S.

Il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione

del veicolo tipo _____ targato _____ telaio _____

_____ per accertata violazione suindicata contestata,

con verbale odierno n. _____ a carico di

_____ nato a _____

il giorno _____ / _____ / _____ telefono _____ e di proprietà di

_____ nato a _____

il giorno _____ / _____ / _____ telefono _____, per la quale non ha

provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione;

si da atto che

E' STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N. _____

NON E' STATO APPOSTO AVVISO/SIGILLO IN QUANTO _____

Affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale al Custode individuato ai sensi dell'art.8 D.P.R.

n.571/1982 _____ con deposito nel Comune

di _____ via/piazza _____

Il documento di circolazione:

VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

NON VIENE RITIRATO IN QUANTO _____

AVVERTENZE

- Il proprietario, il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'art.196 C.d.S., è stato invitato a ritirare il veicolo dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositaria e comunque decorsi 60 giorni dalla data del presente verbale.
- Il veicolo restituito sarà libero di circolare se vengono adempiute le formalità indicate dall'art.93 co.7-bis, o 132, co.5, C.d.S. (reimmatricolazione o esportazione), in mancanza della quale, il medesimo veicolo dovrà essere assunto in custodia dal proprietario ovvero dal trasgressore o da uno dei soggetti indicati dall'art.196 C.d.S., in quanto sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art.93, co.7-bis o 132, co.5 C.d.S.
- L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dal presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositaria, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo, questo sarà trasferito in proprietà al custode acquirente convenzionato.
- Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto - Ufficio Territoriale di Governo di Palermo o in alternativa entro 30 (tranta) giorni al Giudice di Pace di Palermo.

IL CUSTODE

IL CONDUCENTE/PROPRIETARIO

I VERBALIZZANTI
